

N.R.G. 1376/2012



Tribunale Ordinario di Caltagirone

SEZIONE UNICA

VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA

ex art. 83, comma 7, lett h, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/20

ed ex art. 221 d.l. 34/20 conv. in l. 77/20

All'udienza del 11 marzo 2021 svolta ex art. 221 d.l. 34/20 conv. in l. 77/20 mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni come disposto con ordinanza a verbale del 9 febbraio 2021

il giudice

verificata la regolare comunicazione alle parti costituite del decreto suindicato
preso atto delle note depositate dalla sola parte ricorrente da intendersi integralmente
richiamate

p.q.m.

pronuncia la seguente sentenza con motivazione contestuale.



Tribunale Ordinario di Caltagirone

SEZIONE UNICA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri,
all'udienza del 11 marzo 2021 ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento recante n.r.g. 1376/2012 e vertente

TRA

Marino Carmelo, c.f. MRNCML55H18E133Z, nato a Grammichele, il 18 giugno 1955,
rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Lirosi presso il cui studio è domiciliato

OPPONENTE

CONTRO

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a. – Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli giusta procura generale per atto del Notaio dott. P. Castellini rep. n. 77778 del 23.12.2011, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Alberghina

E

Riscossione Sicilia s.p.a., (già Serit Sicilia s.p.a.) - agente della riscossione per la provincia di Catania - - C.F. 00833920150, P.IVA 04739330829 - - in persona del Direttore Generale f.f. dott. Umberto Azzarello, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Indelicato presso il cui studio è elettivamente domiciliata come da mandato in atti

RESISTENTI

OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 3.11.2012 il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2011 9077376701, pervenuta il 24 settembre 2012 con la quale è stato intimato il pagamento di € 2163, 86 per contributi fissi a percentuale e SSN – somme aggiuntive per gli anni 1990 e 1993 portati dalla cartella di pagamento l'intimazione di pagamento impugnata n. 293 2011 9077376701 e la sottostante cartella di pagamento n. 293 2006 131511991000.

Ha dedotto anzitutto l'inesistenza, la nullità e/o illegittimità della notifica della cartella sottostante, la mancata indicazione del responsabile del procedimento ed in ogni caso la prescrizione del credito contributivo dell'istituto ed ha chiesto che il giudice *“previa sospensione degli atti impugnati relativi ai contributi INPS e di tutti gli atti presupposti, accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare nulli o annullare l'intimazione di pagamento n. 293 2011 9077376701 e la cartella di pagamento n. 293 2006 0131511991000. Ordinare all'Inps lo sgravio delle somme”*, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.

L'Inps si è costituito tempestivamente in data 12 luglio 2013 ed ha chiesto *“dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria e confermare l'intimazione di pagamento ed il ruolo opposto integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria”*, instando per le spese di lite.

Riscossione Sicilia s.p.a., benché regolarmente intimata, si è costituita tardivamente con memoria depositata in data 22 luglio 2013 e ha chiesto *“dichiarare la correttezza dell'operato della Riscossione Sicilia s.p.a. e il rigetto dell'azione proposta avverso le cartelle impugunate tenendo quindi la medesima indenne da responsabilità, condannare in ogni caso parte ricorrente ove soccombente alle spese e compensi di lite”*.

Già con decreto di fissazione di udienza è stata disposta la sospensione del ruolo esattoriale sottostante agli atti impugnati ed alla prima udienza in data 25 febbraio 2014 il precedente giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, ha rinviato la causa per discussione e decisione all'udienza del 9 dicembre 2014, più volte rinviata per ragioni connesse al carico di ruolo, da ultimo all'udienza del 9 febbraio 2021 svolta ex art. 221 d.l. 34/20 conv. in l. 77/20.

In esito a tale udienza, considerato che l'intimazione di pagamento impugnata e la sottostante cartella di pagamento n. 293 2006 131511991000 riguardano crediti

contributivi inferiori ai mille euro, la causa è stata rinviata all'udienza odierna, svolta ex art. 221 d.l. 34/20 conv. in l. 77/20, onerando l'agente della Riscossione di documentare fino a cinque giorni prima l'eventuale annullamento del debito ai sensi dell'art. 4, d.l. 114/2018 convertito nella legge 136/2018 e riservando all'esito ogni ulteriore determinazione in ordine alla prosecuzione del giudizio.

All'udienza odierna in esito al deposito di note difensive la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.

Preliminarmente giova rammentare che l'art. 4, d.l. 119/2018 convertito nella legge 136/2018 prevede che *"I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"*.

Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la cartella sottostante all'intimazione di pagamento impugnata è relativa a crediti contributivi inferiori ai mille euro e l'agente della Riscossione ha documentato l'annullamento dei debiti portati da tale cartella, in ottemperanza all'ordinanza del 9 febbraio 2021 (estratto di ruolo aggiornato al 24 febbraio 2021 depositato in data 1.03.2021).

Sulla base di quanto precede, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nonostante vi sia difetto di giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro con riguardo ai contributi per il Servizio Sanitario Nazionale iscritti a ruolo 1032/2006 contenuto nella cartella sottostante all'intimazione impugnata (Cass. SS. UU. n. 123/2007).

Al riguardo, la suprema Corte ha infatti chiarito *“Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura, ivi compreso quello attinente al difetto di giurisdizione del giudice adito a conoscere della pretesa originariamente versata in causa”* (Cass. SS. UU. n. 6226/1997).

Sulla base della considerazioni che precedono, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio e in particolare il rilevato difetto di giurisdizione e le ragioni dell'annullamento automatico disposto dal legislatore precludono una valutazione sostanziale in merito alla fondatezza o meno della pretesa creditoria, alla cui riscossione, sostanzialmente, vi è rinuncia da parte dello Stato e la condanna della parte soccombente virtualmente contrasterebbe con le più generali finalità deflative da riconoscersi all'istituto, analoghe a quelle già riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi di definizione agevolata dei carichi. (Cass. n. 28311/2018, n. 10198/2018).

Va pertanto disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **Marino Carmelo** con ricorso depositato in data 3 novembre 2012 nei confronti di **Inps e Riscossione Sicilia s.p.a.**, in persona dei legali rappresentane *pro tempore*, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Caltagirone, 11 marzo 2021

il giudice del lavoro
dott.ssa Concetta Ruggeri